CAMERA DEI DEPUTATI N. 993

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MONTI MAURIZIO e BOFFARDI INES

Presentata il 20 ottobre 1972

Modifica alla legge 14 maggio 1969, n. 252, sulle pensioni a carico dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, in materia di pensioni ordinarie a carico dello Stato, subordinava il diritto a pensione di riversibilità alla vedova del pensionato sposatosi dopo la cessazione del servizio, all'esistenza delle seguenti condizioni: *a*) matrimonio contratto prima del compimento del 72° anno di età; *b*) durata dello stesso almeno due anni; *c*) differenza di età non maggiore di anni 20.

La seconda parte dell'articolo 1 della legge 14 maggio 1969, n. 252, ha stabilito che se il matrimonio viene contratto prima del compimento del 65° anno di età, si prescinde dalle condizioni di cui ai punti *b*) e *c*).

La legge 30 aprile 1969, n. 153, sulle pensioni dell'INPS, modificando norme precedenti, stabilisce, all'articolo 24, tra l'altro, che non ha diritto alla pensione di riversibilità il coniuge se, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato contrae matrimonio in età superiore a 72 anni ed il matrimonio dura meno di due anni. Non si parla più, qui, di differenza di età, per il pensionato che sposa oltre i 72 anni; e si stabilisce che, in tale caso, la perdita da parte del coniuge al diritto alla pensione avviene soltanto se il matrimonio è durato meno di due anni.

Ora è noto che le condizioni di cui si parla, hanno lo scopo di evitare matrimoni di comodo. Ebbene, se tali condizioni sono mutate nel tempo, prima per le pensioni a carico dello Stato, in un modo, poi per quelle a carico dell'INPS, in un altro, ciò è evidentemente avvenuto in relazione ad un altro modo di pensare e di vedere le cose, che non può in argomento essere diverso, per motivi di costume, a seconda che la pensione venga pagata dallo Stato o da altro ente.

Per la verità, nasce il dubbio se sia anche opportuno, in caso di matrimonio contratto ad una certa età dopo la decorrenza della pensione, richiedere la ininterrotta convivenza per un certo periodo di tempo; ci si astiene dal farlo in quanto, a parte tale dubbio, si ricreerebbe una diversità di trattamento rispetto alle pensioni INPS, il che si vuole evitare per i motivi detti.

Lasciando quindi sussistere le norme riguardanti eventuali nascite o separazioni per cui sia intervenuta sentenza, si propone la seguente legge, composta da un unico articolo, proprio con lo scopo di adeguare la norma da applicare al pensionato statale, a quella vigente per il pensionato dell'INPS, ritenendo che quest'ultima, dibattuta ampiamente in Parlamento, sia equa e giusta.

Per tale motivo si confida che la proposta di legge in parola venga approvata dai colleghi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 1 della legge 14 maggio 1969, n. 252, sostitutiva del secondo comma dell'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, è sostituito dal seguente:

« Il diritto alla pensione di riversibilità non esiste quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in età superiore a 72 anni ed il matrimonio sia durato meno di due anni ».